



STATUTO DI ASSOCIAZIONE PER LA PEDAGOGIA STEINERIANA

TITOLO I - DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

Art. 1 - È costituita ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche l'Associazione di promozione sociale e denominata "Associazione per la Pedagogia Steineriana Campania Felix APS", d'ora in avanti chiamata Associazione.

1. L'Associazione opera su tutto il territorio nazionale, potrà svolgere le proprie attività anche in ambito internazionale all'estero, nei limiti concessi dal D.Lgs.n.460/1997 e dalla normativa di riferimento, anche mediante l'istituzione di propri Uffici di rappresentanza all'estero.

2. L'Associazione ha sede via Grotte di san Lazzaro n° 9, Capua (CE). Potrà istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni anche in altre città d'Italia o all'estero mediante delibera del Consiglio Direttivo; l'eventuale cambio della sede sociale non comporta la modifica del presente Statuto.

3. L'Associazione non ha limiti di durata;

4. L'Associazione è completamente indipendente, aconfessionale e apartitica e svolge attività di utilità e solidarietà sociale.

6. L'Associazione non persegue scopi di lucro e vieta la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa che verranno impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse ed accessorie. Salvo prestazioni di carattere erogativo soltanto nei confronti di ONLUS, di altri Enti pubblici, nonché di altri Enti senza scopo di lucro che operino

[Handwritten signature]

prevalentemente e direttamente nei settori previsti dall'art.10 comma 1 lett. a) del D.Lgs.n.460/1997 o sia imposta dalla legge.

7. L'Associazione utilizzerà, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "Associazione di promozione sociale" o l'acronimo "APS".

Art. 1 BIS - L'associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico. L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Art. 1 TER - Lo statuto vincola alla sua osservanza i soci; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

Art. 1 QUATER - Lo statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al Codice Civile.

TITOLO II - SCOPO

Art. 2 - L'Associazione promuove lo svolgimento di attività di utilità sociale e di promozione culturale. L'associazione vuole contribuire allo sviluppo e alla diffusione del movimento pedagogico iniziato da Rudolf Steiner per il rinnovamento dell'educazione. L'associazione in particolare intende promuovere lo sviluppo della persona umana in tutte le sue espressioni e i principi di libertà e di promozione della cultura, favorendo l'esercizio del diritto all'istruzione, alla cultura, alla formazione, nonché alla valorizzazione delle attitudini e delle capacità di ogni persona.

LF M. M.

L'Associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di attività di interesse generale in forma di azione volontaria e di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati e per il raggiungimento delle predette finalità, eserciterà in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale di cui all'art.5, comma 1, lettere d), i) e l) del D.Lgs n. 117/2017.

L'Associazione si propone le seguenti finalità:

- a) promuovere e gestire iniziative, servizi e attività in ambito educativo, in grado di coltivare ed assecondare tutti i talenti del bambino e dell'adolescente, secondo il suo particolare temperamento e personalità, in accordo con la concezione pedagogica sviluppata da Rudolf Steiner;
- b) costituire e gestire un'istruzione parentale a indirizzo steineriano aperta a tutti i bambini, di qualsiasi confessione, estrazione economica e sociale; inoltre di gestire servizi educativi per i bambini, gli adolescenti e i giovani, tra i quali ludoteche, centri di aggregazione, servizi per l'infanzia, centri estivi, doposcuola, servizi scolastici ed extrascolastici;
- c) realizzare una rete di mutuo-aiuto per le famiglie per la valorizzazione del ruolo genitoriale; avere attenzione verso situazioni di bisogno presenti sul territorio; contribuire allo sviluppo umano, sociale, culturale ed economico dei soggetti meno abbienti, favorendo l'instaurarsi di rapporti personali capaci di sostenere, educare e far crescere i cittadini in situazioni di particolare disagio soggettivo e sociale;

SP M. M.

- 
- 
- d) diffondere una cultura della salute e della responsabilità collettiva attraverso uno stile di vita corretto e rispettoso dell'uomo e della natura;
 - e) organizzare, gestire iniziative di animazione e di laboratorio; in particolare corsi di creatività e artigianato al fine di favorire la manualità come occasione di acquisizione di nuove capacità di incontro tra bambini, giovani e adulti anche nell'ambito di comunità e centri estivi per le vacanze;
 - f) promuovere e gestire attività espressive, artistiche, sportive, ricreative e per il tempo libero;
 - g) Attività divulgative sulla medicina, sull'agricoltura biologica e biodinamica, sulla difesa e salvaguardia dell'ambiente e del patrimonio artistico, sulla finanza etica, sul consumo critico e consapevole anche attraverso l'apertura e la gestione di spazi sociali ed informativi al fine di sensibilizzare la comunità locale, renderla più consapevole e disponibile all'attenzione per l'infanzia e la popolazione giovanile soggettività ed il ruolo nella società con particolare riferimento al pensiero pedagogico di Rudolf Steiner.

Nello svolgimento dell'attività l'Associazione può collaborare con soggetti pubblici e privati e aderire ad organismi locali, nazionali e internazionali aventi analoghe finalità, partecipare a bandi, stipulare contratti, convenzioni, protocolli d'intesa, accordi di ogni genere e natura, con enti pubblici sia nazionali sia europei. L'Associazione può compiere tutte le operazioni di carattere mobiliare, immobiliare e finanziario, anche commerciale, compresa l'accensione di mutui ipotecari, utili al raggiungimento dello scopo sociale, nel rispetto delle norme vigenti e in particolare

CP M. M.



dell'art. 6 del d. lgs. n. 117/2017, a condizione che esse siano secondarie e strumentali, e siano svolte secondo i criteri e limiti stabiliti dal predetto codice e dalle disposizioni attuative dello stesso. Potrà altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi ai fini di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del codice del terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso. Essa comunque opera nei seguenti settori:

- a) educazione, istruzione e formazione professionale e le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- b) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, conferenze, seminari, stages, convegni ed ogni altra attività culturale nelle varie discipline artistiche e nel campo dell'antroposofia e della pedagogia incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
- c) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa.

L'Associazione promuovendo attività di interesse generale e di utilità sociale opera a favore di soci e di terzi. Tutte le attività devono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio. Può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore - attraverso la richiesta a terzi di donazioni di cui all'art. 22 della Legge 383/2000, successivamente ampliata con DL 14/03/2005 n. 35 e convertito dalla Legge 14/05/2005 n. 80, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le

EP m. m.



proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

TITOLO III - ORDINAMENTO INTERNO E RAPPORTO ASSOCIATIVO

Art. 3 - L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, uguaglianza tra i soci, libera elettività delle cariche, effettività e non temporaneità del rapporto associativo.

Le iniziative e le attività dell'Associazione si realizzano prevalentemente tramite la partecipazione diretta, volontaria e gratuita dei soci.

L'Associazione attua una disciplina interna del rapporto associativo e delle modalità associative, anche tramite l'adozione eventuale del regolamento.

Art. 4 - Possono essere soci dell'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono gli scopi e che intendono partecipare alle attività sociali impegnandosi a versare la quota associativa prevista per la relativa tipologia di socio, a supportare la vita associativa nelle forme convenute ed al rispetto di tutti gli eventuali regolamenti vigenti al momento dell'iscrizione.

L'Associazione garantisce l'effettività del rapporto associativo nelle forme previste dallo Statuto, nell'interesse del raggiungimento delle finalità associative, valorizzando le competenze e rispondendo agli interessi dei singoli.

Le tipologie dei soci sono le seguenti:

- a) Soci Ordinari o di diritto, coloro i quali manifestano interesse a partecipare in modo assiduo alle attività associative e ad usufruire, per sé o per i propri familiari minorenni, in modo continuo delle attività culturali e/o pedagogiche realizzate dall'Associazione;

Handwritten signatures and initials.



b) Soci Fruttori, coloro che manifestano interesse ad attività di singole attività culturali e pedagogiche realizzate dall'Associazione, ad esclusione di quelle di tipo prettamente scolastico.

c) Soci Onorari, designati dal Consiglio Direttivo che si siano particolarmente distinti per la loro attività nell'ambito dell'Associazione.

Tutti i soci hanno il diritto-dovere di partecipare all'Assemblea. I soci ordinari maggiorenni hanno diritto di voto in Assemblea, secondo quanto previsto dal presente Statuto e da eventuali regolamenti. I soci fruttori partecipano all'Assemblea, così come ad ogni altro momento associativo, nonché alle attività sociali in ogni loro espressione ma non hanno diritto di voto in Assemblea. I soci onorari possono partecipare alle Assemblee ma non hanno diritto di voto.

Art. 5 - L'ammissione all'Associazione è da richiedersi per iscritto ed è deliberata dal Consiglio Direttivo che si esprime entro 15 giorni. In caso di silenzio, la domanda si intende accolta. La domanda va formulata tramite apposito modulo predisposto dall'Associazione.

Il diniego di ammissione deve essere motivato e comunicato per iscritto. Avverso detto diniego è possibile presentare ricorso all'Assemblea.

Il rapporto associativo, oltre che per morte del socio, si risolve per recesso, per esclusione e per decadenza;

- a) il recesso diviene efficace sei mesi dopo la relativa comunicazione salvo diverse disposizioni disposte dal Consiglio Direttivo;
- b) l'esclusione può essere disposta dal Consiglio Direttivo per comportamenti del socio ritenuti contrastanti con le finalità associative, previa contestazione dei fatti e acquisizione delle giustificazioni;

[Handwritten signature]

c) la decadenza del socio viene dichiarata dal Consiglio Direttivo in caso di mancato pagamento della quota associativa, decorsi sei mesi dall'invio del sollecito formale.

Avverso i provvedimenti di esclusione e decadenza il socio interessato può proporre ricorso all'Assemblea entro 30 gg dalla relativa comunicazione.

Art. 5 bis - Gli associati hanno diritto di esaminare e di ottenere copia dei libri sociali e, più in generale, di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'associazione, recandosi presso la sede dell'associazione, previa richiesta di appuntamento.

Art. 6 - Per ogni controversia che potesse nascere sull'interpretazione del presente statuto e degli eventuali regolamenti interni nel rapporto tra soci o tra soci e l'associazione si dovrà fare ricorso ad un collegio arbitrale amichevole composto da tre persone, di cui due rappresentanti delle parti in causa, il terzo scelto dai precedenti due o, in caso di disaccordo, con l'intervento del Tribunale competente in base alla sede legale su richiesta della parte più diligente. Il collegio arbitrale così composto deciderà insindacabilmente senza formalità di procedura.

TITOLO IV - ORGANI

Art. 7 - Per Sono organi dell'associazione:

- a) L'Assemblea;
- b) Il Consiglio Direttivo;
- c) Il Presidente;
- d) Il Comitato Pedagogico-Collegio degli Insegnanti;
- e) L'Organo di controllo, nominato qualora si verificano le condizioni di cui all'art.30 del codice del terzo settore;

- f) L'Organo di Revisione, nominato qualora si verificano le condizioni di cui all'art.31 del codice del terzo settore.

Art. 8 - L'Assemblea è composta da tutti i soci ordinari in regola con il pagamento delle quote associative e con tutti i pagamenti per i quali hanno sottoscritto apposito impegno, risultanti da apposito registro tenuto a cura del Consiglio Direttivo ^{della}

All'Assemblea compete:

- a) la nomina e la revoca dei componenti del Consiglio Direttivo, ad esclusione del Presidente, del Segretario e del Tesoriere che sono nominati dal Consiglio Direttivo;
- b) la nomina e la revoca, quando previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) l'approvazione del bilancio;
- d) la delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e la promozione di azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) la delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- f) l'approvazione dell'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- g) la delibera di scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;
- h) la delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- i) decidere i ricorsi degli aspiranti associati non ammessi e degli associati esclusi.

L'Assemblea dell'Associazione deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio d'esercizio e dove obbligatorio del bilancio Sociale.



La convocazione è fatta dal Presidente mediante avviso scritto contenente l'ordine del giorno, luogo, data e ora della riunione da inviarsi almeno quindici giorni prima della data stabilita per l'Assemblea.

L'Assemblea deve inoltre essere convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo dei soci.

In prima convocazione l'Assemblea è validamente costituita quando interviene la maggioranza dei soci ordinari.

In seconda convocazione, che non può tenersi nel medesimo giorno della prima, l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono sempre prese con il voto favorevole della maggioranza dei votanti, non computandosi nel numero gli astenuti.

Le modifiche dello statuto devono essere approvate con la partecipazione della maggioranza dei soci ordinari ed il voto favorevole dei due terzi dei presenti e in delega.

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato con il voto favorevole di almeno due terzi dei soci e in delega.

Le votazioni vengono espresse preferibilmente in forma palese.

È ammesso il voto per delega; ogni socio ordinario può rappresentare soltanto un altro socio ordinario.

Non possono essere delegati i membri del Consiglio Direttivo.

Art. 9 - Il Consiglio Direttivo è composto da un numero variabile di membri, con un minimo di tre ed un massimo di sette, eletti dall'Assemblea, previa determinazione del loro numero.

Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio Direttivo.

GA M. M.

La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate. Si applica l'art. 2382 del codice civile.

Il Consiglio è convocato dal Presidente quando lo ritiene opportuno o quando ne è fatta richiesta dalla maggioranza dei Consiglieri.

Il Consiglio direttivo predispone la bozza di bilancio di esercizio così come previsto dall'art. 13 del d. lgs. n. 117/2017 da sottoporre all'Assemblea degli Associati per l'approvazione; l'organo amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio d'esercizio; ove ne ricorrano i presupposti di legge, lo stesso Consiglio predispone il bilancio sociale, da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione.

Spettano al Consiglio Direttivo tutti i poteri per l'ordinaria e la straordinaria amministrazione dell'Associazione, con esclusione di quelli che il presente statuto affida ad altri organi.

Il Consiglio può delegare alcuni dei propri poteri al Presidente o ad uno o più consiglieri, fissandone i limiti nell'atto di delega.

Le deliberazioni del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 9 bis - Organo di controllo. È nominato nei casi previsti dal D.Lgs 117/2017;

Se nominato è composto o da un organo monocratico o da tre membri e:

- a) vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- b) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e, contabile e sul suo concreto funzionamento;

EP m. m.

c) esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;

d) attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità delle norme di legge.

Il bilancio sociale da' atto degli esiti del monitoraggio svolto.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 9 ter - Revisione legale dei conti. L'associazione, qualora si realizzino i requisiti di cui all'art. 31 d. lgs. n. 117/2017, deve nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

Art. 10 - Il Presidente dell'Associazione viene eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti, così come il Segretario e il Tesoriere.

Il Presidente rappresenta l'Associazione e compie tutti gli atti giuridici che impegnano l'associazione. Egli presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, e cura l'ordinato svolgimento e provvede che le deliberazioni siano attuate.

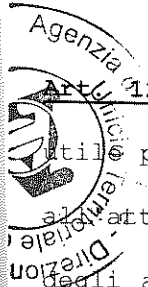
In caso di assenza o d'impedimento del Presidente lo sostituisce il Consigliere più anziano.

Art. 11 - Il Comitato Pedagogico è costituito dalle persone che nell'ambito dell'Associazione svolgono il ruolo di insegnanti e di formatori secondo la pedagogia Steiner-Waldorf, e in quanto tali costituiscono il Collegio degli Insegnanti, che decide in maniera autonoma nella scelta e nella revoca dei proprio membri e collaboratori. Il Comitato Pedagogico-Collegio degli Insegnanti nomina fra i sui membri il Coordinatore dei lavori e delle tematiche il quale mantiene i necessari

GP m. m.

rapporti con il Consiglio Direttivo, e in particolare con il Presidente dell'Associazione, ed è di norma invitato dal Consiglio Direttivo alle sue riunioni.

TITOLO V - RISORSE ECONOMICHE ED ESERCIZIO FINANZIARIO

 **Art. 12** - L'associazione è senza fini di lucro, né diretti, né indiretti; nessun utile potrà derivare dalle attività dell'associazione per alcuno degli associati; né all'atto delle proprie dimissioni o alla perdita della qualità di socio, nessuno degli associati potrà vantare diritti di rivalsa sul patrimonio dell'associazione o su parte di esso.

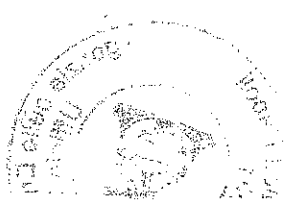
Art. 13 - Il patrimonio dell'associazione potrà essere costituito da:

- a) eventuali beni mobili ed immobili che diventeranno patrimonio dell'associazione;
- b) eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- c) eventuali erogazioni, donazioni e lasciti, liberi da qualsiasi vincolo.

L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

- a) quote di iscrizione annuale e contributi associati;
- b) contributi periodici ed una-tantum dei soci per la fruizione di specifiche attività. I contributi annuali per la fruizione delle attività didattiche da parte delle famiglie saranno stabiliti nella loro quota minima e massima dal Consiglio Direttivo, che determinerà anche l'ammontare complessivo di tali contributi da iscrivere nel bilancio di previsione. I contributi una-tantum per specifiche attività saranno stabiliti dal Consiglio Direttivo, sentito ove necessario il Comitato Pedagogico;

 M. M.

- 
- 
- c) donazioni ai sensi dell'art. 22 della Legge 383/2000 e successive modifiche, lasciti testamentari con destinazione dei beni ricevuti e le loro rendite al conseguimento delle finalità previste dall'atto costitutivo e dallo statuto;
- d) contributi dello Stato, delle Regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- e) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali, in particolare di associazioni e soggetti che fanno parte del movimento culturale pedagogico internazionale;
- f) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- g) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e ai terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale svolta in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- h) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- i) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste, eventi e sottoscrizione a premi;
- j) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale;

Le quote sociali e i contributi associativi non sono né trasmissibili né rivalutabili e non possono essere in alcun caso rimborsati.

L'associazione è tenuta per almeno tre anni alla conservazione della documentazione, con l'indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche di cui alla lettera g).

[Handwritten signature] *m. m.*



Art. 14 - L'esercizio finanziario dell'Associazione è annuale e decorre dal 1° settembre al 31 agosto.

Il bilancio della gestione è approvato dall'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario; in casi eccezionali, individuati dal Consiglio direttivo, l'approvazione può essere prorogata di non più di 60 gg.

L'Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo; l'Associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

TITOLO VI - ATTIVITÀ

Art. 15 - L'Associazione può disciplinare lo svolgimento delle proprie attività con appositi regolamenti approvati dalla Assemblea, predisposti dal Consiglio Direttivo.

I regolamenti che attengono alle attività educative sono ispirati ai principi della pedagogia steineriana che valorizza la libertà e l'indipendenza degli educatori, e dei loro organismi collegiali, e condivisione e approfondimento della pedagogia steineriana da parte dei genitori-soci, presupposto essenziale per il processo educativo del bambino.

Detti regolamenti, e il presente Statuto, affidano al Collegio degli Insegnanti l'orientamento pedagogico dei servizi educativi.

[Handwritten signature]



L'associazione si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

TITOLO VII - SCIoglimento E NORME DI RIFERIMENTO

Art. 16 - In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, del d. lgs. n. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o altre associazioni che si ispirino alla pedagogia di Rudolf Steiner o, in mancanza, alla Fondazione Italiana Sociale.

TITOLO VIII - VARIE

Art. 17 - L'esercizio delle attività dell'Associazione inizia il primo settembre di ogni anno e si chiude il trentuno agosto dell'anno successivo, con la redazione del bilancio che verrà sottoposto all'approvazione dell'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario.

Art. 18 - Per quanto qui non espressamente regolato si fa integrale invio agli artt. 14 e ss. del Codice civile e alle norme vigenti sull'associazionismo di promozione sociale.

IL PRESIDENTE: M. M. M. M.

IL SEGRETARIO: Enrico M. M. M. M.

Agenzia delle Entrate		DIREZIONE PROVINCIALE DI NAPOLI Ufficio Territoriale di Napoli I	
REGISTRO	3/601	02/02/2022	Data versamento
TOTALE VERSATO €		200	
IL DIRETTORE			